

Risoluzione n. 116/E del 10 agosto 2004

Deduzione Irap 'personalizzata'

Il bonus di 2mila euro va calcolato al massimo su 5 lavoratori liberamente scelti fra quelli impiegati nel periodo d'imposta



L' Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 10 agosto 2004, n. 116/E, ha reso noto alcuni importanti chiarimenti in merito all'applicazione della ulteriore deduzione, prevista dall'articolo 11, comma 4-*bis* 1, Dlgs n. 446/1997, da applicare alla base imponibile ai fini Irap e collegata ai lavoratori dipendenti impiegati nel periodo d'imposta.

L'ulteriore deduzione Irap

L'articolo 11, comma 4-*bis*1 del D.lgs. n. 446/1997, introdotto dall'articolo 5, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), prevede, con effetto dal 1° gennaio 2003, che *"ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è raggugliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro"*.

Riepilogando, per ogni lavoratore dipendente spetta una deduzione pari a 2mila euro, a condizione che i componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non siano superiori nel periodo d'imposta a 400mila euro.

Poiché è possibile usufruirne per un massimo di cinque lavoratori, la deduzione massima spettante è pari, dunque, a 10mila euro.

I lavoratori rilevanti per l'attribuzione della deduzione devono avere le seguenti caratteristiche: non devono essere assunti con contratto di formazione e lavoro non devono essere disabili non devono essere apprendisti devono avere un contratto a tempo pieno e per l'intero periodo d'imposta; in caso di periodo inferiore, la deduzione deve essere raggugliata al periodo di lavoro.

Possono utilizzare la detrazione tutti i soggetti passivi Irap ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Vale la pena ricordare che la predetta deduzione si applica in aggiunta a quella contenuta nel comma 4-*bis* dell'articolo 11, introdotta a partire dal 1° gennaio 2000 e che prevede, per tutti i soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche, la riduzione del valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale, di un importo pari a:

7.500 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro
5.625 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.834,91 euro
3.750 euro, se la base imponibile supera 180.834,91 euro, ma non 180.909,91 euro
1.875 euro, se la base imponibile supera 180.909,91 euro, ma non 180.948,91 euro.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 116/E, ha introdotto due importanti precisazioni che riguardano, rispettivamente:

l'aspetto oggettivo legato alle modalità di calcolo

l'aspetto soggettivo con riferimento agli enti privati e società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività commerciale.

Modalità di calcolo

In primo luogo è stato chiarito che ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto:

degli apprendisti

dei disabili

del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

La ragione dell'esclusione sta nel fatto che tali soggetti danno già luogo a costi integralmente deducibili dalla base imponibile ai fini dell'Irap.

La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e, nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale, è ridotta in misura proporzionale.

Il limite di cinque lavoratori fissato dalla norma, secondo l'Agenzia delle Entrate, deve essere interpretato nel senso che il beneficio può essere calcolato al massimo su cinque lavoratori impiegati nel corso dell'anno.

Per meglio chiarire tale aspetto, l'Agenzia propone il seguente esempio: se un soggetto impiega nell'intero periodo d'imposta 20 lavoratori dipendenti, tutti con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di sei mesi, la deduzione compete per un importo pari a 5.000 euro [5 lavoratori x (2.000 x 50%)].

Nel caso in cui, invece, il contribuente impiega più di 5 lavoratori dipendenti con contratti di diverso tipo, è libero di scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione.

Ad esempio, se un soggetto impiega nel periodo d'imposta 7 lavoratori dipendenti, di cui 4 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 3 con contratto di lavoro a tempo parziale al 50 per cento, tutti impiegati per l'intero periodo d'imposta, la deduzione può competere per un importo massimo pari a 9.000 euro [(4 lavoratori x 2.000) + (1 lavoratore x 2000) x 50%].

Enti privati e società che non svolgono esclusivamente attività commerciale

L'altra importante precisazione riguarda gli enti privati e le società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività commerciale (previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 446/1997).

Su tale aspetto, viene precisato che la deduzione compete solo con riferimento ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali.

Pertanto, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo della deduzione è ridotto in base al rapporto percentuale tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti

dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Saverio Cinieri

(da www.fiscooggi.it)